



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 85 del 27/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CON DITTA SIRIO SAN MARCO S.R.L.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **12:45** in Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento tramite la piattaforma Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente IN SEDE
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente VIA MEET
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente VIA MEET
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente VIA MEET
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente VIA MEET
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente VIA MEET

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 85 del 27/04/2020

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CON DITTA SIRIO SAN MARCO S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale siano tenute in videoconferenza per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

PREMESSO CHE:

- questo Comune vanta nei confronti della ditta Sirio San Marco S.r.l., P. IVA 03843040282, con sede in Limena un credito di € 639.817,00 per ICI anni 2009, 2010, 2011(già in riscossione coattiva), IMU anni dal 2012 al 2019 e TASI dal 2014 al 2019;
- è pendente con la succitata ditta il procedimento esecutivo rubricato al n. 286/2018 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Padova, attualmente sospeso e che il Comune di Cittadella agisce in tale sede per il tramite del concessionario di riscossione ABACO S.p.A.;
- che la succitata ditta intende procedere al risanamento della propria situazione economica e finanziaria mediante un procedimento regolato dalla Legge Fallimentare, ed in particolare mediante un procedimento ai sensi dell'art. 182 bis ss. L. Fall.;

ESAMINATA la bozza di accordo di ristrutturazione del debito proposta dalla Sirio San Marco S.r.l., prot. nn. 4751/20 e 5087/20, allegata al presente atto, che prevede la corresponsione del credito maturato al 31.12.2019 in due anni, il contemporaneo pagamento del corrente ed il rinvio ad accordi separati relativamente alla futura urbanizzazione dell'area denominata "Ex Firema" e alle modalità di restituzione del credito vantato da Sirio San Marco, derivante dalle anticipazioni in favore del Comune di Cittadella per gli espropri effettuati in relazione al PdL "SAN MARCO";

CONSIDERATO CHE:

- il mancato raggiungimento dell'accordo con i creditori o la sua mancata omologazione avrebbe come effetto che il Tribunale, ove fossero state presentate, nei confronti del debitore, istanze di fallimento, dovrebbe procedere alla verifica della sussistenza dello stato di insolvenza della ditta e, in caso di esito positivo, dichiararne il fallimento con evidenti danni per tutto l'asse creditorio, compreso il Comune di Cittadella;
- in caso di ricorso ad un'alternativa liquidatoria fallimentare, tale prospettiva determinerebbe per il Comune la perdita, pressoché integrale dei propri crediti, in quanto assistiti da privilegio di grado inferiore rispetto a quelli vantati dal ceto bancario, garantiti anche da ipoteca, dall'Erario e da fornitori con grado inferiore all'Erario;

DATO ATTO pertanto che è interesse del Comune evitare che la Società debitrice incorra in procedure concorsuali che possano gravemente limitare se non addirittura eliminare la possibilità di riscuotere i crediti vantati;

RITENUTO quindi, in considerazione di tutto quanto sopra specificato e argomentato, di approvare l'accordo quadro allegato sub A alla presente;

DATO ATTO CHE dopo l'approvazione del presente atto il succitato impegno sarà formalizzato con la sottoscrizione delle parti;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi palesi;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, la bozza di accordo di ristrutturazione del debito, parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub A), inerente il recupero del credito di € 639.817,00 vantato dal Comune di Cittadella nei confronti della ditta San Marco S.r.l., P. IVA 03843040282, per ICI anni 2009, 2010, 2011 (già in riscossione coattiva), IMU anni dal 2012 al 2019 e TASI dal 2014 al 2019 ed il contemporaneo pagamento dell'IMU in scadenza per gli anni 2020 e 2021;
2. di demandare al Dirigente del 2° Settore dott. Carlo Sartore, l'adozione degli atti conseguenti, autorizzandolo alla sottoscrizione del predetto accordo in nome e per conto dell'Ente;
3. di pubblicare il presente atto nella sezione del sito internet comunale Amministrazione trasparente/ provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo politico;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **15** del **27.04.2020**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

CALIULO ANGIOLETTA

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Tra

- **SIRIO-SAN MARCO S.R.L.**, con sede in Limena (PD), via Visco n. 1, C.F. e P.IVA 03843040282, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

la “**Società**” o il “**Debitore**”

e

- **COMUNE DI CITTADELLA**, con sede in Cittadella (PD), via Indipendenza n. 41, C.F. e P.IVA 81000370288, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [*indicare sottoscrittore e titolo per la sottoscrizione*]

il “**Creditore**”

la Società e il Creditore, ciascuno singolarmente la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”

※※※

PREMESSO CHE

- A. il Debitore è una società operante nel settore immobiliare, avente quale oggetto sociale *inter alia* la compravendita, la permuta, la locazione, l’affitto, l’amministrazione e l’appalto di opere edili;
- B. la Società intende procedere al risanamento della propria situazione economica e finanziaria mediante un procedimento regolato dalla Legge Fallimentare, ed in particolare mediante un procedimento ai sensi dell’art. 182 *bis* ss. L.Fall.;
- C. in data 18.9.2019 l’Amministratore Unico della Società ha formalizzato termina ai sensi dell’art. 152 L.Fall.;
- D. il Creditore vanta ragioni creditorie nei confronti della Società;
- E. è pendente tra le Parti il procedimento esecutivo rubricato al n. 286/2018 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Padova: il Comune di Cittadella in detta sede agisce per il tramite del concessionario di riscossione Abaco S.p.A.;
- F. le Parti, escluso qualsivoglia riconoscimento in merito alle reciproche pretese, con la presente scrittura intendono definire e transigere, in via generale e definitiva, ogni possibile questione tra le Parti, siccome dedotta e deducibile, anche connessa e/o conseguente al Credito, come *infra* definito, secondo i patti che seguono.

※※※

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante della presente scrittura (l’ “**Accordo di Ristrutturazione**”).

2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta ai termini definiti in altre sezioni del presente Accordo di Ristrutturazione, i termini sotto riportati avranno il significato agli stessi di seguito attribuito. I termini indicati con la lettera maiuscola avranno il medesimo significato in tutto l’Accordo di Ristrutturazione e nei rispettivi allegati. I termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario. I titoli e le intestazioni delle sezioni e degli articoli del presente Accordo di Ristrutturazione sono inseriti solo per agevolarne la lettura e non hanno influenza sull’interpretazione delle rispettive pattuizioni. I termini “*qui di seguito*”, “*nel seguito*” e altre simili espressioni usate nell’Accordo di Ristrutturazione, ove non diversamente indicato, si riferiscono al medesimo nel suo complesso e non a uno specifico articolo o parte di esso.

- 2.2 “**Credito**” indica il Credito Scaduto maggiorato del Credito Corrente dovuto sino al Termine Finale.

- 2.3 “**Credito Scaduto**” indica il credito maturato dal Creditore nei confronti del Debitore sulla base dei Titoli alla Data di Riferimento, come indicato *sub* Allegato 2.3.
- 2.4 “**Credito Corrente**” indica il credito vantato dal Creditore a titolo di IMU – Imposta Municipale Propria – come definita dai commi 738 e segg. dell’art 1 della L. n. 160 del 27.12.2019 nei confronti del Debitore che maturerà dalla Data di Riferimento sino al Termine Finale, come indicato *sub* Allegato 2.4. L’importo del Credito Corrente è stato stimato ai fini del presente Accordo di Ristrutturazione secondo le aliquote previste dalla citata L. n. 160/2019, senza prevedere incrementi da parte del Creditore, mantenendo la medesima base imponibile utilizzata dal Creditore nella liquidazione dei tributi IMU e TASI nel 2019 e precedenti (Euro 4.050.000).
- 2.5 “**Data di Riferimento**” indica il 31.12.2019.
- 2.6 “**Data di Esecuzione**” indica il giorno successivo all’intervenuta definitività del Procedimento di Ristrutturazione.
- 2.7 “**Importo Massimo**” indica l’importo onnicomprensivo di Euro 105.000,00 (centocinquemila/00).
- 2.8 “**Modifiche Normative**” indica qualsivoglia modifica normativa in relazione ai Titoli rispetto alla normativa applicabile *ratione temporis* al periodo d’imposta 2019 ovvero sino alla Data di Riferimento.
- 2.9 “**Posizioni Estranee**” indica le posizioni debitorie e creditorie delle Parti diverse dal Credito, ed in particolare il credito della Società verso il Creditore per versamenti effettuati dalla Società a titolo di anticipazioni anche di oneri.
- 2.10 “**Procedimento Esecutivo**” indica il procedimento esecutivo rubricato al n. 286/2018 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Padova.
- 2.11 “**Procedimento di Ristrutturazione**” indica il procedimento di ristrutturazione del debito di cui agli art. 182**bis** ss. L.Fall. in riferimento al quale la Società depositerà, entro il Termine di Presentazione, ricorso per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione.
- 2.12 “**Rata**” o “**Rate**” indica ciascuna rata di ammontare non superiore all’Importo Massimo, da corrisondersi nei Termini di Pagamento. In ipotesi di applicabilità, successivamente alla Data di Riferimento, di Modifiche Normative che determinino l’esigibilità, da parte del Creditore, in relazione ai Titoli, di importi maggiori rispetto a quelli di cui ai Termini di Pagamento, ciascuna Rata sarà composta come segue: Credito Corrente (come derivante dalle Modifiche Normative) esigibile maggiorato di una quota del Credito Scaduto, fermo restando che ciascuna Rata non potrà essere superiore all’Importo Massimo. Qualora la Data di Esecuzione intervenga successivamente al termine ordinario di versamento del 16.6.2020, la quota corrispondente del Credito Corrente sarà maggiorato di interessi e sanzioni nelle misure previsti dal c.d. Ravvedimento Operoso.
- 2.13 “**Termine Finale**” indica il giorno successivo al pagamento della Rata che estinguerà il Credito Scaduto.
- 2.14 “**Termini di Pagamento**” indica i termini e condizioni di pagamento di cui all’allegato 2.14
- 2.15 “**Termine di Presentazione**” indica la data del 30 giugno 2019.
- 2.16 “**Titoli**” indica i tributi il cui importo a debito a carico della Società dà origine (i) al Credito Scaduto, come riportato nell’allegato 2.3 e (ii) al Credito Corrente, come definito al precedente paragrafo 2.4.

3. CREDITO

- 3.1 Il Credito Scaduto è pari all'importo descritto *sub* Allegato 2.3.
- 3.2 Il Creditore, alla Data di Riferimento, non vanta nei confronti di Società alcun credito diverso dal Credito Scaduto, fatta eccezione per le Posizioni Estranee e il Credito Corrente.
- 3.3 Il Creditore, nel rispetto della normativa applicabile, successivamente alla Data di Riferimento maturerà nei confronti del Debitore il Credito Corrente.

4. **OGGETTO**

- 4.1 La Società si impegna a corrispondere in favore del Creditore il Credito in Rate entro i Termini di Pagamento.
- 4.2 Il Credito Scaduto non maturerà interessi, rivalutazione, sanzione ed in generale qualsivoglia differente onere derivante dall'omesso pagamento entro i termini *ex lege*.
- 4.3 Modalità di pagamento
- 4.3.1 Il Credito verrà rimborsato nei Termini di Pagamento.
- 4.3.2 La prima Rata verrà corrisposta successivamente alla definitività del provvedimento di omologa del Procedimento di Ristrutturazione.
- 4.3.3 Tutti i pagamenti in contanti avverranno a mezzo bonifico bancario presso il seguente c/c tempestivamente indicato dal Creditore, ovvero nella diversa modalità concordata dalle Parti.

5. **STAND STILL – CONTENZIOSO**

- 5.1 Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente Accordo di Ristrutturazione e l'intervenuta definitività del decreto di omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui al Procedimento di Ristrutturazione (il "**Periodo di Moratoria**"), il Creditore si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. con riferimento all'agente di riscossione:
- 5.1.1 a non esigere, in qualunque forma, e a non richiedere il pagamento di qualsivoglia importo da esso vantato, sia esso in linea capitale o a titolo di interessi o a titolo di qualsivoglia altro onere o spesa eventualmente dovuti;
- 5.1.2 non escutere eventuali garanzie in relazione al Credito;
- 5.1.3 ad interrompere e/o sospendere qualsivoglia azione di merito, esecutiva e/o cautelare e/o monitoria e/o a norma della L.F., nonché a non intraprendere nei confronti di Società e di terzi nuove azioni di qualsivoglia genere e natura derivanti e/o connesse al Credito, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5.3.
- 5.2 Le Parti avranno facoltà, previa tempestiva comunicazione a controparte al fine di comprendere eventuali modalità alternative meno gravose per la Società, di svolgere gli incombeni strettamente necessari al fine di evitare decadenze e/o prescrizioni.
- 5.3 In relazione al Procedimento Esecutivo, il Creditore avrà facoltà di riassumere il procedimento, attualmente sospeso ai sensi dell'art. 624*bis* c.p.c., con impegno a richiedere la fissazione dell'udienza non prima dell'ottobre 2020.
- 5.4 Il Creditore si impegna, successivamente all'intervenuta omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui al Procedimento di Ristrutturazione, a richiedere/far richiedere, a semplice richiesta di Società, l'estinzione dei procedimenti pendenti (anche ai sensi dell'art. 309/630 cod. proc. civ. ed in ogni caso per inattività delle parti, ovvero diversa modalità su accordo delle Parti che non determini aggravio e/o

pregiudizio economico per la Società) a spese compensate, nonché alla cancellazione dei pignoramenti e di ogni altro vincolo (anche ipotecario) e/o trascrizione/iscrizione e/o peso di qualsivoglia genere e natura gravante sulla Società e sui suoi beni e diritti. Le Parti, in funzione dello stato del procedimento, della natura e delle peculiarità del contenzioso, si impegnano a concordare soluzioni differenti, compatibili col Procedimento di Ristrutturazione.

5.5 Il Creditore dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a promuovere opposizione e reclamo ai sensi dell'art. 182*bis* ss. L.F. .

5.6 Le Parti espressamente convengono che le previsioni dei paragrafi 5.1, 5.2, 5.5 che precedono, non sono sottoposte alle Condizioni Sospensive, avendo efficacia immediatamente vincolante tra le Parti.

6. **CONDIZIONI SOSPENSIVE E RISOLUTIVE**

6.1 Il presente Accordo di Ristrutturazione, con la sola eccezione delle previsioni di cui al precedente art. 5, destinate ad essere immediatamente valide ed efficaci, è sospensivamente condizionato:

6.1.1 al deposito della domanda di omologazione *ex art. 182 bis* L.F. da parte di Società entro il termine del Termine di Presentazione;

6.1.2 all'omologazione (anche a seguito di opposizioni e gravami) degli accordi di ristrutturazione da parte del competente Tribunale

le “**Condizioni Sospensive**”

6.2 Il Creditore avrà facoltà di risolvere il presente Accordo di Ristrutturazione:

6.2.1 in ipotesi di intervenuta omologazione del competente Tribunale, all'intervenuta revoca/annullamento (anche per accoglimento dell'opposizione e/o del reclamo *ex art. 182 bis* L.F.) del decreto di omologazione del Procedimento di Ristrutturazione;

6.2.2 all'intervenuto fallimento della Società;

6.2.3 qualora la Società non depositi la domanda di omologazione ai sensi dell'art. 182 *bis* L.F. entro il Termine di Presentazione.

le “**Condizioni Risolutive**”

7. **IMPOSTE, TASSE E SPESE**

7.1 Ferma restando la conclusione dell'accordo per scambio di corrispondenza, le eventuali spese di registrazione del presente Accordo di Ristrutturazione sono poste a carico di Società.

7.2 Ciascuna Parte assume a proprio carico i compensi e i rimborsi spettanti ai rispettivi consulenti, revisori e professionisti in relazione alla predisposizione, redazione e sottoscrizione del presente Accordo di Ristrutturazione, che rinunciano (ovvero dovranno rinunciare) al beneficio della solidarietà.

8. **MISCELLANEA**

8.1 Il Creditore si impegna a confermare il contenuto del presente Accordo di Ristrutturazione in forma notarile (ovvero nella diversa forma richiesta) a semplice richiesta e onere della Società.

8.2 Il presente Accordo di Ristrutturazione potrà essere modificato soltanto con atto sottoscritto da tutte le Parti.

8.3 Ogni eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà essere interpretata come tacita abrogazione o modifica di tutto o parte del presente Accordo di Ristrutturazione.

- 8.4 Ogni rinuncia ad un diritto e/o facoltà attribuita dal presente Accordo di Ristrutturazione e riferita a uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace solo con riguardo a tali eventi o clausole e non potrà essere estesa ad altri eventi o clausole o alla medesima clausola in relazione ad eventi diversi.
- 8.5 Qualsiasi disposizione del presente Accordo di Ristrutturazione non applicabile, invalida o vietata in una qualsiasi giurisdizione sarà non applicabile, invalida e inefficace in tale giurisdizione nei limiti di tale divieto, senza alcun pregiudizio per le altre disposizioni contrattuali che rimarranno pienamente efficaci.
- 8.6 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione, richiesta o domanda prevista o consentita dalle disposizioni contenute nel presente Accordo di Ristrutturazione sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata se ricevuta a mani o, in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC o mediante spedizione a mezzo telefax o corriere, qualora effettuate ai seguenti indirizzi:
- Se alla Società:
Indirizzo: come da risultanze camerali.
PEC: come da risultanze camerali.
E p.c.: Avv. Susanna Rizzieri – email susanna.rizzieri@studiorizzieri.it – PEC susanna.rizzieri@ordineavvocatipadova.it
- o all'eventuale diversa persona o indirizzo che ciascuna Parte dovrà comunicare a mezzo di avviso inoltrato in conformità a quanto previsto dal presente articolo 8.6
- Se al Creditore:
Indirizzo: Comune di Cittadella, sede municipale
PEC: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net
- o all'eventuale diversa persona o indirizzo che il Creditore dovrà comunicare a mezzo di avviso inoltrato in conformità a quanto previsto dal presente articolo 8.6.
- 8.7 Il presente Accordo di Ristrutturazione e tutte le disposizioni qui previste saranno vincolanti ed efficaci nei confronti delle Parti e dei loro rispettivi successori ed aventi causa. Il presente Accordo di Ristrutturazione e ciascuno dei diritti, interessi, obblighi delle Parti non potrà essere ceduto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 8.8 Legge applicabile. Il presente Accordo di Ristrutturazione ed ogni allegato, accordo, documento, allo stesso collegato, e la validità degli stessi, sono soggetti e saranno interpretati in conformità alla legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo di Ristrutturazione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.

*

Allegato 2.3
Credito Scaduto

Stato del debito	Anni	ICI/IMU	TASI	TOTALE
Ruolo emesso	2009			
Ruolo emesso	2010	171.804		171.804
Ruolo emesso	2011			
Avvisi di accertamento emesso	2012	100.521		100.521
Avvisi di accertamento emesso	2013	98.865		98.865
Avvisi di accertamento emesso	2014	40.648	5.325	45.973
Scaduto - Avviso non emesso	2015	40.454	5.305	45.759
Scaduto - Avviso non emesso	2016	40.365	5.294	45.659
Scaduto - Avviso non emesso	2017	40.320	5.288	45.608
Scaduto - Avviso non emesso	2018	40.246	5.279	45.525
Scaduto - Avviso non emesso	2019	35.443	4.660	40.103
TOTALE		608.666	31.151	639.817

*

Allegato 2.4

Credito Corrente

Stato del debito	Anni	IMU
Importo a scadere	2020	34.830
Importo a scadere	2021	34.830
Importo a scadere	06.2022	17.415
TOTALE		87.075

*

Allegato 2.14

Termini di Pagamento

<i>Mese/anno</i>	giu-20	set-20	dic-20	mar-21	giu-21	set-21	dic-21	mar-22	giu-22	set-22
<i>Importo corrente</i>		18.070	17.415		17.415		17.415		17.415	-
<i>Importo scaduto</i>		74.690	100.521	45.973	79.905	45.659	98.865	45.608	62.969	85.628
<i>Imp. totale</i>	-	92.760	117.936	45.973	97.320	45.659	116.280	45.608	80.384	85.628
<i>Periodo scaduto saldato</i>	nessuno	2009	2012	2014	2015 e 2011	2016	2013	2017	2010	2018-2019

*

Cittadella, [●]

Sirio San Marco S.r.l.

Comune di Cittadella



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 795
LEGALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CON
DITTA SIRIO SAN MARCO S.R.L.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 27/04/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 795
LEGALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CON
DITTA SIRIO SAN MARCO S.R.L.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 27/04/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 85 del 27/04/2020

Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CON DITTA SIRIO SAN MARCO S.R.L.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 29/04/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 09/05/2020.

Cittadella li, 11/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 85 del 27/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CON DITTA SIRIO SAN MARCO S.R.L.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 29/04/2020 al 14/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 20/05/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)